

# Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica

## Principali modifiche proposte

29 marzo 2019

**D.G. Territorio e Protezione Civile**

Dario Fossati e Sara Elefanti



Regione  
Lombardia

- Migliorata la definizione delle **trasformazioni edilizie/urbanistiche** cui si applica il r.r. (rimando più chiaro al dpr 380/2001 – TU edilizia)

→ Esclusi dall'applicazione dell'invarianza gli interventi di:

- ✓ manutenzione ordinaria
- ✓ manutenzione straordinaria
- ✓ risanamento conservativo
- ✓ pavimentazioni, parcheggi, aree di sosta e piazze di estensione inferiore a 200 mq (a meno che non facenti parte di un intervento più ampio)
- ✓ interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale di estensione inferiore a 200 mq (a meno che non facenti parte di un intervento più ampio)
- ✓ aree verdi di qualsiasi estensione, se non sovrapposte a nuove solette comunque costituite e se prive di sistemi di raccolta e convogliamento delle acque (anche se facenti parte di un intervento più ampio)
- ✓ strutture di contenimento di acqua o altri liquidi realizzati a cielo libero (**piscine**, bacini, vasche di raccolta reflui, specchi d'acqua, fontane, ...)
- ✓ le ristrutturazioni edilizie che riducono o mantengono la superficie coperta, che prevedono una demolizione parziale o il mantenimento dello scheletro dell'edificio
- ✓ le sopraelevazioni che non alterano la superficie coperta dell'edificio

- Aumentata da 100 mq a 500 mq l'estensione degli interventi che attuano l'invarianza in modo semplificato (possibilità di infiltrazione senza necessità di progetto, senza realizzazione di volumi minimi ma con una specifica dichiarazione del progettista dell'intervento edilizio/urbanistico/...)
- Migliorata la definizione delle **infrastrutture viarie** cui si applica il r.r.
  - ✓ rimando al codice della strada e a dgr regionali
  - ✓ esclusione dall'applicazione del r.r. per gli interventi di:
    - manutenzione ordinaria e straordinaria
    - ammodernamento; applicano il r.r. le rotatorie con diametro maggiore di 50 m realizzate su viabilità diversa dalla urbana di quartiere o di minore livello
    - potenziamento stradale sulla viabilità urbana di quartiere o di minore livello
    - nuovi itinerari ciclopedonali o viabilità di minore livello
- Revisionati i coefficienti di deflusso indicati nel r.r.
- Esplicitato che sono da privilegiarsi soluzioni tecniche di tipo «naturale» e multifunzionale

- Revisionati i volumi minimi:
  - ✓ per le aree B a media criticità (da 600 a 500 mc/ha superficie scolante impermeabile dell'intervento)
  - ✓ per alcuni comuni dell'area bresciana ricadenti in area A ad alta criticità (coefficiente riduttivo del volume pari a 0,8)
  - ✓ per gli interventi di sola infiltrazione (senza alcun tipo di scarico) supportata da calcoli e prove di permeabilità (riduzione del volume minimo del 30)
- Monetizzazione semplificata per interventi di ristrutturazione edilizia anche ricadenti negli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale (sussistenza di minimo 3 requisiti al posto di 5)
- Prorogata la **disapplicazione** del r.r. dal 3 aprile 2019 al **31 dicembre 2019** per gli interventi di ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica